



PROVINCIA DI GENOVA
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
DIREZIONE AMBIENTE, AMBITI NATURALI E TRASPORTI
SERVIZIO ACQUA E RIFIUTI

Prot. Generale N. 0101739 / 2013

Atto N. 4539

OGGETTO: S.ERASMO ZINKAL S.P.A., VIA DELLE FABBRICHE 2B GENOVA. D.LGS.152/2006 TITOLO III - BIS - P.D. N. 1306/2008. AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE. RINNOVO

In data 07/10/2013 il/la sottoscritto/a **FONTANELLA PAOLA** ha adottato la Determinazione Dirigenziale di seguito riportata.

Visti l'Art. 107, commi 1, 2 e 3 del T.U. "Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali", approvato con D.Lgs. n. 267 del 18-08-2000 e l'Art. 33 dello Statuto della Provincia di Genova;

Visto altresì l'Art. 4, comma 2 del D.Lgs 165/01;

Richiamato il vigente Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

SITUAZIONE DI BILANCIO E OSSERVAZIONI DEI SERVIZI FINANZIARI

(Art. 31 Regolamento Contabilità)

S E	Codice	Cap	Azione	Importo €	Prenotazione		Impegno		Accertamento		CIG	CUP	Note
					N	Anno	N	Anno	N	Anno			
TOTALE ENTRATE													
TOTALE SPESE													

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA (ART. 151, COMMA 4°, T.U. APPROVATO CON D.LGS N° 267/2000).

Si attesta la regolarità contabile e l'esistenza della copertura finanziaria del presente provvedimento ai sensi dell'art. 151, comma 4° del T.U. approvato con D.LGS. n. 267/2000

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARIO
O SUO DELEGATO

GENOVA, lì 07 ottobre 2013

Vista la deliberazione del Commissario Straordinario n. 65 del 18.06.2013 avente ad oggetto "Piano esecutivo di gestione e delle performance (PEGP) 2013: approvazione";

Visto il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante "Norme in materia ambientale";

Visto il Decreto Legislativo 18 gennaio 2008, n. 4 recante "Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante norme in materia ambientale";

Visto il D.Lgs. n. 205 del 3 dicembre 2010 recante "Disposizioni di attuazione della Direttiva 2008/98CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19.11.2008 relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive";

Vista la Legge Regionale 21 giugno 1999, n. 18, con la quale, fra l'altro, è previsto che le Province approvino i progetti e rilascino le autorizzazioni relative alla realizzazione e all'esercizio degli impianti di smaltimento e di recupero;

Vista la Legge Regionale 31 ottobre 2006 n. 30, recante "Disposizioni urgenti in materia ambientale";

Richiamato il provvedimento dirigenziale n. 1306 del 10.03.2009 s.m.i., con il quale è stata rilasciata l'autorizzazione integrata ambientale (A.I.A.) alla S.Erasmo Zinkal S.p.A. relativamente all'insediamento sito nel Comune di Genova, in via delle Fabbriche 2B;

Vista l'istanza di rinnovo dell'A.I.A. presentata dalla S.Erasmo Zinkal S.p.A. alla Provincia di Genova in data 10.09.2012;

Visti gli esiti della prima Conferenza di Servizi tenutasi in data 06.11.2012 presso gli Uffici della Direzione Ambiente Ambiti Naturali e Trasporti della Provincia di Genova, a seguito della quale sono state richieste alla società integrazioni documentali nonché l'esecuzione di controlli analitici delle emissioni originate dai forni per la fusione dei rottami finalizzate alla determinazione di diossine e furani;

Viste le integrazioni trasmesse dalla società nelle date 31.12.2012 e 06.05.2013;

Visti gli ulteriori chiarimenti trasmessi dall'Azienda in data 04.06.2013 relativamente agli esiti dei controlli analitici delle emissioni;

Visti gli esiti della seconda Conferenza di Servizi tenutasi in data 10.06.2013;

Atteso che i controlli analitici eseguiti dalla società sulle emissioni originati dai forni di fusione dei rottami per la ricerca del parametro diossine e furani hanno prodotto risultati contraddittori, in particolare (le concentrazioni sono espresse in I-TEQ/Nm³):

- per l'emissione E6, originata da un forno alimentato con rottami "puliti", è stata rilevata una concentrazione di diossine e furani (sommatoria) pari a 0,255 ng/Nm³
- per l'emissione E4, originata da un altro forno alimentato sempre con rottami "puliti", è stata rilevata una concentrazione di diossine e furani (sommatoria) pari a 0,02 ng/Nm³
- per l'emissione E1, originata dal forno alimentato con rottami "misti" (potenzialmente contenenti sostanze precursori dei contaminanti in questione) è stata rilevata una concentrazione di diossine e furani (sommatoria) pari a 0,022 ng/Nm³.

Atteso inoltre che per le emissioni E6 ed E4 il controllo analitico è stato effettuato su un singolo campione, come concordato nel corso della Conferenza di Servizi del 06.11.2012 su assicurazione dell'azienda che per le emissioni originate dall'attività di fusione di rottami puliti era da escludere la presenza di diossine e furani in emissione in quanto del tutto assente qualsiasi precursore di tali inquinanti;

Atteso che le concentrazioni di diossine e furani rilevate risultano ampiamente al di sotto del limite fissato dal D.Lgs. 152/2006 in 10 ug/Nm³;

Atteso peraltro che il limite di cui sopra risulta superiore alle concentrazioni in emissione di diossine e furani raggiungibili utilizzando le migliori tecniche disponibili;

Atteso comunque che ad oggi non risulta fissato dalla normativa ambientale alcun limite per diossine e furani specifico per l'attività di fusione di rottami non ferrosi;

Atteso che ARPAL, nel parere espresso in sede di Conferenza di Servizi, ha fatto presente che il protocollo di Aarhus, relativo alla riduzione degli inquinanti organici persistenti, fissa per gli impianti di incenerimento un limite in emissione pari a 0,1 ng I-TEQ/Nm³ e che pertanto, in assenza di limiti di legge riferibili all'attività in questione, ritiene che cautelativamente andrebbe fissato tale limite alle emissioni originate dai forni di fusione con prescrizione dell'installazione di un sistema di abbattimento per diossine e furani e di analisi trimestrali alle emissioni;

Considerato peraltro i limiti in emissione per diossine e furani fissati dal protocollo di Aarhus sono riferiti ad una serie di grandi fonti fisse di emissione;

Considerato inoltre che il protocollo di Aarhus, per l'attività di produzione secondaria di metalli non ferrosi (nel caso specifico rame), tra le tecniche di riduzione delle emissioni di diossine e furani, cita (Allegato IV, lettera B, punto 29), oltre alle misure secondarie di abbattimento, anche misure primarie quali la preselezione dei rottami, in modo da evitare l'introduzione nei forni di fusione di materiali quali plastica e rottami contaminati dal PVC;

Considerato che nel citato protocollo (Allegato IV, lettera B, punto 29) si riporta che gli impianti esistenti per la produzione primaria e secondaria di rame possono conseguire un livello di emissione di diossine e furani compreso tra alcuni picogrammi e 2 ng TE/m³ dopo la depurazione dei fumi di combustione;

Considerato che attualmente l'Azienda procede ad una selezione dei materiali da avviare a fusione finalizzata a minimizzare l'introduzione nei forni di materiali estranei quali plastiche, oli, etc. potenziali precursori di diossine e furani;

Vista la nota datata 03.07.2013 con la quale la ASL 3 "Genovese" S.C.I.S.P esprime la necessità, al fine di esprimere il parere di competenza, di acquisire le risultanze di un monitoraggio almeno trimestrale delle emissioni originate dai forni 1, 2 e 3;

Ritenuto necessario che l'Azienda proceda ad una ulteriore campagna di monitoraggio finalizzata a caratterizzare in maniera più approfondita le emissioni originate dai forni fusori in merito al contenuto di diossine e furani a seguito della quale saranno valutate eventuali ulteriori prescrizioni (quali ad esempio fissazione di limiti, controlli analitici, installazione di sistemi di abbattimento);

Ritenuto pertanto di prescrivere l'effettuazione di una campagna di monitoraggio delle emissioni originate dai forni con esecuzione di almeno tre campionamenti per ciascuna delle emissioni E1, E4 ed E6 per la ricerca dei parametri diossine e furani, IPA, metalli e polveri che dovrà essere portata a termine entro due mesi dal rilascio del rinnovo;

Visto il PMC trasmesso da ARPAL nota del 12.07.2013;

Ritenuto di sospendere l'applicazione del PMC trasmesso da ARPAL, limitatamente alla parte relativa all'effettuazione dei controlli analitici delle emissioni E1, E4 ed E6 (punto 1.2 – Emissioni in atmosfera) nelle more delle valutazioni degli esiti della campagna di monitoraggio;

Vista la nota dell'Azienda del 05.08.2013 con la quale è stato trasmesso il "Piano di Prevenzione e gestione relativo alle acque di prima pioggia e lavaggio" relativo all'area sulla quale è installato un impianto di distribuzione carburante ad uso interno;

Atteso che dalla suddetta nota risulta che l'azienda eseguirà i seguenti interventi:

- delimitazione dell'area del distributore (di superficie pari a ca. 20 m², pavimentata in cemento), su tre lati mediante canalette grigliate carrabili
- realizzazione di un pozzetto di capacità pari a 200 litri per l'accumulo delle acque meteoriche raccolte dalle canalette. Dal pozzetto le acque saranno trasferite mediante pompa in una cisterna da 1 m³ per essere poi smaltite come rifiuto;
- realizzazione su tutta l'area di rifornimento di una tettoia in lamiera ad una altezza di ca. 4 metri per consentire la manovra dei mezzi

Vista la nota dell'Ufficio Acqua e Derivazioni idriche del 09.09.2013 con la quale si approva, con prescrizioni, il Piano presentato dall'Azienda;

Atteso che l'Azienda risulta certificata dal RINA secondo la norma ISO 14001:2004;

Tutto quanto ciò premesso

DISPONE

1) il rinnovo dell'Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi della Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., per la durata di 6 anni dalla data del presente provvedimento, alla S.Erasmo Zinkal S.p.A. per la gestione e l'esercizio del proprio impianto ubicato a Genova in via delle Fabbriche 2B, con le modalità e il rispetto dei limiti e delle prescrizioni contenute negli allegati al presente provvedimento;

2) che la Società S.Erasmo Zinkal S.p.A. sia tenuta al pagamento delle spese istruttorie sostenute dall'Amministrazione procedente e dall'ARPAL. Il versamento della somma dovuta dovrà essere effettuato entro 30 gg dal ricevimento della richiesta di pagamento con le modalità che nella stessa verranno specificate; il mancato pagamento nei termini anzidetti costituisce motivo di sospensione della validità della presente autorizzazione integrata ambientale;

3) di trasmettere copia del presente provvedimento:

- a) alla S.Erasmo Zinkal S.p.A.;
- b) all'ARPAL – Dipartimento Provinciale di Genova, per il controllo e la verifica dei dispositivi imposti;
- c) alla Regione Liguria;
- d) alla ASL 3 "Genovese", S.C.I.S.P., per quanto di rispettiva competenza;
- e) al Comune di Genova, per quanto di rispettiva competenza

Secondo quanto stabilito dall'articolo 29-quater, comma 11 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., l'autorizzazione integrata ambientale sostituisce ad ogni effetto ogni altra autorizzazione in materia ambientale.

Si ricorda che, ai sensi dell'art. 29 – octies, comma 1 della parte seconda del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., almeno sei mesi prima della scadenza, il titolare/gestore dell'insediamento dovrà inviare all'autorità competente una domanda di rinnovo, corredata da una relazione contenente un aggiornamento impiantistico ed una progettazione di interventi ulteriori di adeguamento impiantistico alle BAT comunitarie.

Si informa che contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro i termini indicati nel D.Lgs. 104/2010, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notificazione o piena conoscenza del provvedimento.

IL DIRIGENTE

Attestazione di esecutività

La determinazione dirigenziale è diventata esecutiva, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del TUEL d.Lgs 267/2000 o dell'art. 77, comma 4, del Regolamento Provinciale sull'ordinamento degli uffici e

dei servizi, dal 07 ottobre 2013

f.to Il Segretario Generale o suo delegato

Genova, li 07 ottobre 2013

Certificato di pubblicazione

La determinazione dirigenziale è stata pubblicata all'Albo Pretorio On Line della Provincia dal

09 ottobre 2013 al 24 ottobre 2013